REGOLAMENTO (CEE) N. 295/88 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 1723/72 relativo alla liquidazione dei conti per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che gli Stati membri debbono, per agevolare la verifica dei conti, presentare alla Commissione relazioni elaborate dai servizi e dagli organismi pagatori;

considerando che tali relazioni debbano seguire, nella presentazione, lo schema che figura nell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 422/86 (4);

considerando che è opportuno definire in modo più chiaro e preciso le informazioni che gli Stati membri debbono fornire in occasione della verifica e del controllo nazionale delle spese del FEAOG, sezione garanzia,

considerando che il comitato del Fondo non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1723/72 è modificato come segue:

1) All'articolo 5 la prima frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

« Lasciate impregiudicate le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), le relazioni indicate all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) sono presentate da ogni servizio e organismo pagatore in conformità dello schema seguente: ».

2) All'articolo 5 la lettera d) è sostituita dal testo seguente:

« d) Controllo e verifica nazionale delle spese del FEAOG, sezione garanzia:

indicazioni particolareggiate sulle informazioni da includere nelle relazioni sotto questa voce figurano nell'allegato XI ».

3) L'allegato del presente regolamento diventa l'allegato XI.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
(3) GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 31.

ALLEGATO

« ALLEGATO XI

Controllo e verifica nazionale delle spese del FEAOG, sezione garanzia — Informazioni che devono figurare nella relazione, in conformità dell'articolo 5, lettera d)

1. Nella relazione debbono figurare, per ogni organismo pagatore, informazioni sui controlli effettuati per accertare che le operazioni, i pagamenti, le procedure contabili ed amministrative dell'organismo pagatore siano state effettuate in modo appropriato.

2. Nella relazione debbono essere compendiate le informazioni relative alle attività delle diverse istanze preposte al controllo delle operazioni degli organismi pagatori, comprese quelle relative agli organismi di controllo interno e di controllo esterno. Non è necessario che tale relazione fornisca le informazioni relative alle attività delle Corti dei conti nazionali nella misura in cui il servizio responsabile della redazione della relazione non possa dare tali informazioni per ragioni giuridiche.

3. La relazione deve fornire una descrizione della struttura dei controlli relativi ad ogni organismo pagatore (sia i controlli interni che i controlli esterni), comprendente :

   — il nome di ciascuno degli organismi di controllo ;

   — l'indicazione del numero di addetti di ogni organismo di controllo che hanno partecipato al controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia, e le rispettive qualifiche ;

   — gli aspetti particolari del controllo delle spese di cui ogni organismo di controllo è responsabile.

4. La relazione deve contenere informazioni sulle operazioni di controllo eseguite dagli organismi di controllo di cui al punto 3, con particolare riferimento ai seguenti elementi :

   i) *Controllo dei sistemi*

   Descrizione dei controlli eseguiti per accertare l'efficacia e la validità dei sistemi contabili dell'organismo pagatore e le modalità di controllo interno.

   ii) *Controlli prima del pagamento*

   Descrizione dei controlli effettuati prima del pagamento per accertare che il pagamento proposto sia corretto ed in conformità della regolamentazione comunitaria.

   iii) *Controlli dopo il pagamento*

   Descrizione dei controlli effettuati dopo il pagamento per accertare che l'aiuto sia stato pagato in conformità della regolamentazione comunitaria e ricevuto dal beneficiario legittimo.

   iv) *Controllo della contabilità*

   Descrizione dei controlli eseguiti per accertare che i libri contabili degli organismi pagatori siano accuratamente tenuti e che tutte le transazioni vi siano registrate immediatamente, correttamente e integralmente.

   v) *Controllo delle dichiarazioni al FEAOG*

   Descrizione dei controlli eseguiti per accertare che le dichiarazioni mensili ed annue al FEAOG siano corrette, conformi alle norme comunitarie e concordanti con i libri contabili.

   vi) *Altri controlli*

   Descrizione di tutte le altre attività di controllo, non riprese nei punti i) e v), che vengono effettuate ai fini di verificare che le spese siano state correttamente impegnate in conformità della regolamentazione comunitaria e correttamente dichiarate al FEAOG.

   Deve essere altresì indicato se non è stato eseguito alcun controllo per quanto concerne determinati aspetti.

5. La relazione deve contenere informazioni sui risultati delle operazioni di controllo eseguite presso ciascun organismo pagatore. Non è necessario fornire informazioni specifiche sui casi individuali. »